

COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 Del 29-03-2018

Oggetto: AMBITO SOCIALE XIX - CONVENZIONE QUADRO E ATTUATIVA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (EX ART. 30 D. LGS. N.267/2000) .

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 21:45, nella Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

ALTINI ARMANDO	P	INNAMORATI RICCARDO	P
QUINTOZZI MARIA TERESA	P	CARDENA' FRANCO	P
SENZACQUA GIACOMO	P	FAGIANI LUCIANO	P
FELICI TAINO	A	STORTONI LEONARDO	P
FERMANI SAMANTHA	P	LAUTIZI VELIA	A
QUINTILI BENITO	P	RIBICHINI RUBEN	A
MAZZAFERRO MARIA PIA	P		

Consiglieri assegnati n.13, in carica 13, presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor Cesetti Alberto.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto Legislativo 267/2000;

Con voti resi in forma palese, per alzata di mano, dai dieci (10) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di approvare, sulla base di quanto disposto dal Comitato dei Sindaci dell'ATS XIX con atto n. 26/2017, i sotto elencati schemi che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso:

- **convenzione quadro** per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali ex art. 30 D. Leg.vo n.267/2000;

- **convenzione attuativa** sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali - Ambito Territoriale Sociale XIX con annessi il Regolamento per il funzionamento della conferenza ristretta dei Sindaci dei Comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti e il Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio comune, che si allegata al presente quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Di dare atto che:

- tali convenzioni (quadro ed attuativa) dovranno essere sottoscritta da tutti i Sindaci dei comuni compresi nell'Ambito Territoriale Sociale XIX di Fermo;
- le predette convenzioni avranno validità triennale e decorreranno dal giorno della sottoscrizione;
- le convenzioni di che trattasi sostituiranno quelle per la gestione associata delle funzioni dei servizi socio –assistenziali (ex articolo 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), approvate con deliberazioni consiliari 8 del 26 aprile 2013 e 26 dell'29 novembre 2013 e sottoscritte da tutti i Sindaci dell'ATS XIX in data 08/01/2017.

Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta in questa fase assunzioni di impegni di spesa o diminuzioni di entrata, in quanto i servizi già convenzionati alla data odierna vengono gestiti in forma associata e per gli stessi, pertanto è già stata verificata la copertura finanziaria. Per quanto concerne l'attivazione di nuovi servizi in forma associata, questi saranno autorizzati dalla Giunta Comunale previa verifica della relativa copertura finanziaria.

Inoltre, stante l'urgenza di dare attuazione al presente atto, per le motivazioni espresse nell'allegato documento istruttorio, con successivi voti resi in forma palese, per alzata di mano dai dieci (10) consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Sindaco - Presidente;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
D,Lgs. 112/1998;
Legge n. 328/2000;
L.R. n. 32/2014;
Legge n. 135/2012.

MOTIVAZIONE

L'articolo 30 del Decreto Leg.vo 267/2000, prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni, nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i rapporti finanziari ed economici.

Il Decreto Leg.vo n. 112 del 31/03/1998, reca disposizioni in materia di “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15/03/1997, n. 59”. Al Capo II del Titolo IV, si prevede la competenza dei comuni di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali.

La Legge n. 328/2000, “sistema integrato di interventi e servizi sociali”, individua le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi sociali e prevede che le stesse siano esercitate a livello di Ambito Territoriale Sociale.

L'articolo 15 della Legge n. 241/1990, prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La D.G.R. n. 1373 del 01/10/2012, in attuazione del Piano Sociale 2012-2014, definisce i criteri per il riparto agli enti locali e agli ambiti Territoriali Sociali del Fondo Unico per le Politiche Sociali”.

Con deliberazione n. 1672 del 03 dicembre 2012, la Giunta Regionale delle Marche ha presentato al Consiglio Regionale la proposta di legge concernente la realizzazione del "sistema integrato dei Servizi Sociali e tutela della persona e della famiglia”.

La Legge Regionale n. 32/2014, ai sensi dell'[articolo 117 della Costituzione](#) e in armonia con le previsioni della [legge 8 novembre 2000, n. 328](#) (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), detta norme per la realizzazione e gestione del sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia, di seguito denominato sistema integrato dei servizi sociali.”.

L'articolo 7 della L. R. 32/2014 stabilisce:

- al comma 2: che l'Ambito Sociale esercita funzioni di programmazione in materia di politiche sociali nelle modalità previste da questa legge e costituisce il luogo della gestione associata dei servizi sociali ai sensi dell'art.6, commi 3 e 4. in particolare l'ATS garantisce: a) la definizione degli obiettivi da perseguire per assicurare la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l'accesso delle prestazioni; b) l'unitarietà degli interventi sul proprio territorio, l'organizzazione della rete sociale e l'operatività del sistema degli uffici di promozione sociale;

- al comma 3: per lo svolgimento delle funzioni indicate al comma 2, il Comitato dei Sindaci nomina il coordinatore dell'ATS secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta Regionale;
- al comma 4. il coordinatore dell'ATS si avvale di una struttura amministrativa la cui composizione e funzionamento vengono stabiliti dal Comitato dei Sindaci.

Dalla normativa nazionale e regionale vigente e, in particolare, dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D. Leg.vo n. 502/1992, dell'articolo 6 della L.R. n. 22/1994 e dell'articolo 8 della L. R. n. 26/1996, emerge la necessità di individuare, nell'organizzazione delle attività relative all'esercizio delle funzioni sociali, educative, socio-sanitarie e sanitarie, modalità di gestione, coordinamento e programmazione che perseguano il fine della corretta integrazione socio-sanitaria.

Nella Regione Marche gli Ambiti Territoriali Sociali sono stati istituiti con la D.G.R. n. 337 del 13/02/2001.

Con deliberazione della G.R. n. 551 del 15/05/2006 sono state approvate le "Linee guida per la riorganizzazione degli Ambiti Territoriali Sociali".

La Legge 7 agosto 2012, n. 135, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, reca disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica", ha disposto per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti l'esercizio obbligatorio in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei comuni, tra cui progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

Il modello giuridico istituzionale individuato nella convenzione, prevista dall'articolo 30 del D. Leg.vo n. 267/2000, risulta quello maggiormente idoneo per attuare il processo di gestione integrata delle funzioni e dei servizi sociali, e che, per il nostro territorio, nel rispetto di quanto sopra richiamato in merito alle disposizioni di cui alla Legge n. 135/2012, ad una convenzione generale dovranno seguire convenzioni attuative, che siano più adeguate alle esigenze dei comuni, divisi nelle seguenti fasce:

- Comuni al di sotto della soglia dei 5.000 abitanti;
- Comuni al di sopra della soglia dei 5.000 abitanti.

Il modello giuridico istituzionale individuato nella convenzione, prevista dall'articolo 30 del D. Leg.vo n. 267/2000, politicamente presidiato dal Comitato dei Sindaci e, quindi, dagli stessi Amministratori dei comuni associati, consente alle Amministrazioni comunali, di conservare un ruolo forte e diretto nella programmazione e gestione dei servizi sociali.

Alla luce di tale successiva normativa, appare opportuno procedere alla ridefinizione di una nuova convenzione di Ambito Territoriale Sociale, che sostituisca la convenzione attualmente in vigore, per disciplinare lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni e dei servizi sociali.

Con le deliberazioni n. 8 del 26 aprile 2013 e 26 in data 29 novembre 2013, il Consiglio Comunale di Falerone, in applicazione della succitata normativa e sulla base dell'indirizzo espresso dal Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale XIX, ha approvato lo schema di convenzione quadro e quello attuativo per la gestione associata delle funzioni dei servizi socio –assistenziali (ex articolo 30 del D. leg.vo 18/08/2000 n. 267).

In data 08/01/2014 è stata sottoscritta da tutti i Sindaci dell'ATS XIX, la convenzione (ex articolo 30 del D. leg.vo 18/08/2000 n. 267), per la gestione associata delle funzioni dei servizi socio –

assistenziali, con durata di anni tre decorrenti dal giorno della sottoscrizione.

Con la deliberazione n. 52 del 28 dicembre 2016 il Comitato dei Sindaci dell'ATS XIX ha deliberato di costituire un tavolo tecnico-operativo composto dai referenti politici e amministrativi di n.2 Comuni sopra i 5.000 e n.3 Comuni sotto i 5.000 abitanti; il percorso avrà il compito di dare maggiore efficacia alla dimensione gestionale dell'attività d'Ambito e dovrà avere termine quanto prima.

Con deliberazione n. 26 del 25.08.2017 il Comitato dei Sindaci dell'ATS XIX ha approvato, gli schemi di atto (ex articolo 30 D. Leg.vo n.267/2000), aggiornati con le modifiche proposte dal tavolo tecnico-operativo, convocato in esecuzione di quanto disposto dalla deliberazione n.52/2016, di seguito elencati:

- “Convenzione Quadro per la Gestione Associata delle Funzioni e dei Servizi Socio-Assistenziali”;
- “Convenzione Attuativa per Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”;
- “Convenzione Attuativa per Comuni con più di 5.000 abitanti”.

Per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-sssistenziali, è necessario approvare e poi sottoscrivere sia la convenzione quadro che quella attuativa in accordo all'indirizzo espresso dal Comitato Sindaci con la deliberazione n. 26 del 25 agosto 2017.

L'articolo 6 della “Convenzione Quadro per la Gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali”, approvata dal Comitato dei Sindaci, prevede:

“”””

Alla presente Convenzione seguiranno apposite convenzioni attuative, che dovranno essere approvate da parte degli organi competenti dei singoli comuni coinvolti.

Con tali Convenzioni attuative i Comuni:

- a) definiscono i contenuti e le modalità di affidamento all'Ufficio Comune dell'esercizio di servizi e funzioni sociali, intendendo per tali quelli di cui agli articoli 128 e 131 del D. Leg.vo n. 112/98 ed all'articolo 1 della L. n. 328/2000;*
- b) individuano le modalità della gestione unitaria dei servizi e degli interventi, che costituiscono espressione delle funzioni attribuite;*
- c) individuano le sedi operative di svolgimento del servizio e la relativa articolazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici;*
- d) individuano le modalità di affidamento all'Ufficio comune dei poteri gestionali, originariamente riconosciuti dall'ordinamento privato e pubblico al singolo comune, ed i compiti istruttori relativi agli atti di programmazione e regolamentari;*
- e) individuano le risorse finanziarie da attribuire all' Ufficio comune;*
- g) individuano le modalità di conferimento al Comune capofila della gestione contabile delle risorse finanziarie;*
- h) armonizzano la propria struttura interna alle caratteristiche organizzative e funzionali dell'Ufficio comune.*

“”””””

L'articolo 7 della “Convenzione Quadro per la Gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali” approvata dal Comitato dei Sindaci prevede:

“””””

In sede di Convenzione attuativa i comuni superiori ai 5.000 abitanti individuano le funzioni e i servizi da affidare all'Ufficio comune e quelli che invece restano in capo ai singoli comuni;

I comuni inferiori ai 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di affidamento di tutte le funzioni ed i servizi all'ufficio comune, con apposita convenzione attuativa definiscono le modalità del predetto affidamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tutto ciò premesso;

Visto il D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il D,Lgs. 112/1998;

Vista la Legge n. 328/2000;

Vista la L.R. n. 32/2014;

Vista la Legge n. 135/2012;

Visto lo schema di “Convenzione Quadro”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Visto lo schema della convenzione attuativa sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali - Ambito Territoriale Sociale XIX con annessi il Regolamento per il funzionamento della conferenza ristretta dei Sindaci dei Comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti e il Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio comune, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Preso atto che tali convenzioni hanno validità triennale decorrente dal giorno della sottoscrizione;

Tenuto presente che dal presente provvedimento non comporta di per sé assunzioni di impegni di spesa o diminuzioni di entrata, in quanto i servizi convenzionati alla data odierna già vengono gestiti in forma associata e per gli stessi, pertanto è già stata verificata la copertura finanziaria. Per quanto concerne l'attivazione di nuovi servizi in forma associata, questi saranno autorizzati dalla Giunta Comunale previa verifica della relativa copertura finanziaria;

Visto, inoltre, l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi.;

dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di approvare, sulla base di quanto disposto dal Comitato dei Sindaci dell'ATS XIX con atto n. 26/2017:

- lo schema di convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali ex art. 30 D. Leg.vo n.267/2000, che si allegata al presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- lo schema della convenzione attuativa sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali - Ambito Terr.le Sociale XIX con annessi il Regolamento per il funzionamento della conferenza ristretta dei Sindaci dei Comuni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti e il Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio comune, che si allegata al presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Di dare atto che:

- tali convenzioni quadro ed attuativa dovranno essere sottoscritta da tutti i Sindaci dei comuni compresi nell'Ambito Terr.le Sociale XIX; la validità della stessa è triennale e decorrerà dal giorno della sottoscrizione;
- le predette convenzioni sostituiranno le convenzioni per la gestione associata delle funzioni dei servizi socio –assistenziali (ex articolo 30 del D. leg.vo 18/08/2000 n. 267), approvate dal Consiglio comunale di questo Ente con atti n. 8 del 26 aprile 2013 e n. 26 del 29 novembre 2013 e sottoscritte da tutti i Sindaci dell'ATS XIX in data 08/01/2014.

Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta di per se assunzioni di impegni di spesa o diminuzioni di entrata, in quanto i servizi convenzionati alla data odierna già vengono gestiti in forma associata e per gli stessi, pertanto è già stata verificata la copertura finanziaria. Per quanto concerne l'attivazione di nuovi servizi in forma associata, questi saranno autorizzati dalla Giunta Comunale previa verifica della relativa copertura finanziaria.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione, con l'Ambito Sociale XIX di Fermo, delle convenzioni quadro e attuativa, al fine di garantire la continuità dei servizi sociali gestiti in forma convenzionale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 20-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAOLONI FEDERICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 20-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTTI GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALTINI ARMANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

Prot. n. 3436 del 24-04-2018

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 24-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cesetti Alberto

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 24-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 24-04-18 al 09-05-18 senza reclami.

- è divenuta esecutiva il giorno 29-03-18:

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4);
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesetti Alberto